

grado lo Statuto che tutela in modo speciale la libertà de' cittadini, la libertà personale. Allora io mantengo che con un regolamento noi non possiamo far adottare una pena la quale sarebbe nientemeno che incostituzionale.

Dunque quest'articolo del nostro regolamento in discussione è inutile, oppure è incostituzionale: e quindi nell'uno e nell'altro caso io non vedo che possa adottarsi.

**MENABREA.** Io non voglio più abusare della pazienza della Camera: farò solo un'osservazione. Quando noi difendiamo la dignità della Camera, noi difendiamo la libertà della nazione; allorchè un deputato è nell'esercizio delle sue funzioni, egli non è più paragonabile ad un semplice cittadino, perchè egli rappresenta la nazione; ed allora, ad esempio di ciò che è praticato fra i popoli che ci hanno preceduti nelle istituzioni libere, dobbiamo sancire una legge che ha per iscopo di far rispettare il popolo nelle persone de'suoi legittimi rappresentanti. Stante questa considerazione, non credo che si possa sopprimere l'articolo in proposito, giacchè, io lo ripeto, non vi è paragone fra un deputato ed i semplici cittadini.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**BUNICO.** Rispondo all'onorevole deputato Menabrea: altro è stabilire la pena del carcere in forza di una legge, altro è il volerla stabilire in forza di un regolamento; e sostengo che non può essere costituzionalmente imposta una pena del carcere a un cittadino, nemmeno quando si tratta del regolamento della Camera, perchè il deputato deve essere il primo a rispettare lo Statuto.

**MENABREA.** Dimando la parola per fare una breve risposta al signor deputato Bunico.

Quando egli dice che la legge comune deve essere la stessa per il deputato e per il semplice cittadino, io sono in parte concorde con lui, se fuori della Camera, ma in questa Camera la cosa è ben diversa. Noterò solo questo punto: nella legge comune l'individuo che è offeso, insultato, ha diritto di citare innanzi ai tribunali chi lo ha offeso; ma sarà egli possibile che lo stesso possa fare il deputato che parla in questa Camera, quando verrà insultato dalle tribune? Potrà egli riconoscere chi lo offende e chi manca al rispetto dovuto alla Camera? No certamente; e se non vi fosse un regolamento speciale per provvedere in questi casi, il deputato si troverebbe in una condizione assai inferiore a quella degli altri cittadini, costretto com'egli sarebbe a discutere in pubblico sugli interessi della nazione, ed a lasciarsi insultare impunemente a detrimento della libertà della discussione e della dignità del Parlamento.

**SIGNORETTI.** L'oltraggio che si fa alla Camera o ad un deputato nell'esercizio delle sue funzioni è maggiore di quello che si fa ad un cittadino non rivestito di pubblico carattere.

Il Codice penale stabilisce questa differenza di maggiore gravità tra gli oltraggi fatti ad un tribunale o ad un magistrato e quelli fatti a persone non aventi qualità pubblica.

« Art. 224. Allorquando un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo avrà ricevuto, nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle medesime, qualche oltraggio con parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere non minore di un mese. Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di un magistrato o di un tribunale, sarà punito col carcere non minore di sei mesi.

« Art. 225. Quando l'oltraggio sarà fatto con gesti e con minacce, il colpevole sarà punito nel 1° caso previsto dall'articolo precedente col carcere estensibile a sei mesi, nel 2° col carcere non minore di 6 mesi. »

Non si può contestare che la condizione della Camera e de' suoi membri sia quanto meno pari a quella di un magistrato o di un tribunale.

Per questa considerazione io credo che possa sussistere l'articolo com'è stato proposto dalla Commissione.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni; una del deputato Valerio e l'altra del deputato Michelini.

Metterò prima ai voti la proposizione dei deputati Valerio e Bunico per la soppressione dell'articolo 6°.

(Dopo prova e controprova la soppressione è rigettata).

Resta l'emendamento del deputato Michelini. Questa proposizione è ella appoggiata?

(È appoggiata).

**VESME.** L'art. 61 dello Statuto dice così:

« Il Senato, come la Camera dei deputati, determinerà per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le sue attribuzioni. »

Quello che noi facciamo essendo una parte del regolamento, è evidente che il regolamento interno della Camera non può aver forza se non per le cose che avvengono nella Camera; sicchè mi pare che l'emendamento che si propone sia del tutto inutile. Mi pare anzi che oltre di essere inutile, sia nocivo in questo senso: che un insulto fatto dopo levata la seduta, mentre i deputati entrano od escono dalla Camera, è come se fosse fatto nel tempo della seduta, e dovrebbe essere punito nello stesso modo; perchè quando usciamo, siamo ancora, in certa maniera, nell'esercizio delle nostre funzioni, o almeno nel caso notato dal Codice penale, che l'insulto sia fatto in conseguenza delle funzioni medesime e perciò degno di pena speciale. Voto adunque contro l'emendamento.

**MICHELINI A.** Io volevo dire unicamente al deputato Vesme non essere inutile il mio emendamento; perchè il signor deputato Valerio e con lui molti deputati credono che l'applicazione della pena portata da quest'articolo debba anche aver luogo qualora l'oltraggio fatto a un membro della Camera abbia avuto luogo eziandio fuori di questo recinto.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**IL PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposizione del deputato Michelini.

(Non è approvata).

**IL PRESIDENTE.** Rileggo l'art. 6° ora 5°:

« In caso di oltraggio fatto alla Camera e a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti l'autorità competente. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottato).

Leggo ora l'art. 7° divenuto 6° (*V. Doc., pag. 250*).

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

**GENET.** Je demande la parole.

**IL PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GENET.** Je crois, messieurs, que tous ceux qui assistent à nos discussions sont dans le même cas. Les tribunes doivent absolument conserver le calme et s'abstenir de donner des marques d'approbation. L'article additionnel que je propose, serait ainsi formulé:

« Il est formellement défendu aux journalistes, qui siègent dans les tribunes, de donner des marques d'approbation ou blâme: celui qui contreviendra à cet ordre, sera invité à quitter immédiatement sa place; et, en cas de récidive, il lui sera interdit d'y retourner. »

Je n'ai pas d'autre observation à faire.

**LANZA.** Ho l'onore di far osservare alla Camera che la proposta dell'onorevole preopinante è perfettamente inutile; la ragione è chiara. Nel primo articolo del regolamento si dice: